



Save the Children

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

**TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA,
nella persona del Presidente, Dott. Roberto Di Bella**

E

**SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS
nella persona della Responsabile Programmi Italia-EU, Dott.ssa Raffaella
Milano**

**di seguito congiuntamente indicate come le "Parti" e disgiuntamente
come la "Parte"**

per la tutela dei minorenni destinatari di provvedimenti giudiziari

Premesso che

- ✓ Il Tribunale per i Minorenni di Catania ha tra i propri obiettivi istituzionali la piena tutela dei diritti dei soggetti minorenni, dimoranti nel territorio distrettuale, intervenendo su condizioni deficitarie e pregiudizievoli onde preservare l'integrità morale, fisica e psichica dei minori;
- ✓ Save the Children Italia, nell'ambito dei propri più ampi fini statuari di promozione e protezione dei diritti dei minorenni, sviluppa programmi in Italia e in Europa, agendo in diversi ambiti di intervento, tra cui la protezione dei minori migranti non accompagnati e la creazione di opportunità di crescita e sviluppo per i molti bambini che vivono in contesti di marginalità;
- ✓ Con riferimento ai minori stranieri non accompagnati, l'assistenza affettiva e psicologica e' assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla

presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri, come sancito dal D. lgs. 142/2015.

RICHIAMATI

- Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 27 maggio 1991, n.176;
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata con Legge del 20 marzo 2003, n. 77 (in specie artt. 3, 9, 29);
- R.D.L. n. 1404 del 20 luglio 1934 "Istituzione e funzionamento dei Tribunali per i minorenni" (e succ.mod.);
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448 (e succ. mod.) "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- Decreto Legislativo 28 luglio 1989 n. 272 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- Legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- Legge 8 marzo 2000, n. 53, "Disposizioni legislative in materia di tutela della maternità e della paternità";
- Legge 28 marzo 2001, n. 149 "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile";
- Legge 4 aprile 2001, n. 154, recante "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari";
- Legge 11 marzo 2002, n. 46, avente ad oggetto la "Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei

conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000”;

- Legge 1 ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa del 2007 per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale (Convenzione di Lanzarote);
- Legge 7 aprile 2017, n. 47 recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
- Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142 *di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*, come modificato dal Decreto Legislativo 22 dicembre 2017, n. 220
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 24 *di attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI.*
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2016, n. 234 *Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24.*
- Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262)
- Codice Penale (Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398)

Tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 2 – Oggetto e finalità

1. Le Parti si impegnano a collaborare per iniziative di carattere giuridico, sociale e educativo a favore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e per una giustizia a misura di minore, come indicato dalle Linee Guida del Consiglio d'Europa di novembre 2010, nonché a favorire la piena attuazione della normativa nazionale in favore dei minori migranti, in un'ottica di

miglioramento del sistema complessivo di accoglienza e tutela alla luce delle norme e dei principi che le ispirano favorendo e supportando la presa in carico integrata dei bambini, bambine e adolescenti segnalati dall'Autorità Giudiziaria definendo piani educativi personalizzati.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

1. Le Parti concordano, tramite la sottoscrizione del presente protocollo, di collaborare allo svolgimento delle seguenti attività:
 - orientamento socio-legale e assistenza alle persone in difficoltà, con particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati, ai minori a rischio di sfruttamento, abuso ed esclusione sociale, nonché ai minori vittime di violenza assistita attraverso l'implementazione di procedure di protezione e segnalazione
 - supporto informativo e di orientamento socio-legale rivolto a tutori volontari, tutori provvisori, operatori di comunità, ad altre figure adulte di riferimento per i minori non accompagnati e ai minori in tutela;
 - azioni di formazione e supporto a famiglie, cittadini e cittadine individuati dalle Autorità competenti, che su disposizione delle stesse e in coordinamento con le Parti, si impegnino a supportare bambini, bambine ed adolescenti che vivono particolari situazioni di disagio e marginalità in azioni educative scolastiche ed extrascolastiche finalizzate alla loro inclusione sociale e crescita culturale;
 - realizzazione di un intervento sperimentale di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica e alla povertà educativa nel quartiere di San Giovanni Galermo, in collaborazione con la rete associativa territoriale; Nella specie Save the Children si impegna a facilitare e supportare la presa in carico integrata dei bambini, bambine e adolescenti segnalati dall'Autorità Giudiziaria in collaborazione con i servizi sociali e le altre agenzie educative, in primis la scuola, contribuendo alla definizione di piani educativi personalizzati, all'accompagnamento in percorsi di affidamento che promuovano l'accesso a opportunità educative e sociali, favorendo azioni di orientamento e ri-orientamento consapevole ai fini della prosecuzione dei piani formativi e prevedendo l'erogazione di doti educative.
 - divulgazione del presente protocollo.

2. Save the Children si impegna a:

- garantire un servizio on-line, attraverso il quale potranno essere raccolte le richieste di assistenza e di aiuto, disponibile all'indirizzo mail legale@savethechildren.org
- favorire una collaborazione attiva sui singoli casi, attraverso la rete degli interventi sul territorio e in Italia. A titolo esemplificativo, potranno essere attuati interventi individuali di assistenza affettiva e psicologica dei minorenni coinvolti nel sistema di giustizia, ai sensi dell'art. 609 decies c.p. e della L. 47/2017; di supporto alle madri coinvolte in situazioni di violenza domestica;
- favorire un supporto socio-educativo per i minori a rischio di marginalità sociale o comunque indicati dall'Autorità Giudiziaria per l'attivazione di percorsi educativi, anche individualizzati, presso i servizi attivi a livello locale (Punto Luce Catania - San Giovanni Galermo e Centro diurno CivicoZero Catania, I Municipalità).
- Supportare, su richiesta, il Tribunale nella mediazione culturale attraverso il servizio on-line Help-line di Save the Children.

3. Si concorda fin da ora di prevedere una fase sperimentale di un anno durante la quale Save the Children potrà partecipare alla attuazione di alcuni piani personalizzati di intervento in collaborazione con i servizi territoriali, previa valutazione congiunta da parte di Save the Children e del Tribunale per i minorenni di Catania, circa l'opportunità di procedere all'inserimento dei soggetti segnalati presso il Punto Luce Catania o presso il centro Civico Zero Catania.

Al fine di migliorare la qualità dell'intervento di supporto sociale, educativo e legale, il Tribunale comunicherà al servizio legale di Save the Children, all'indirizzo di posta elettronica legale@savethechildren.org i provvedimenti per i quali è richiesta un'assistenza particolare, includendo i contatti di tutori, assistenti sociali e affidatari, per favorire la costruzione di una rete attorno al singolo caso.

Articolo 4 - Cabina di Regia

1. Al fine di monitorare l'andamento delle attività relative al presente Protocollo, Save the Children relazionerà regolarmente al Tribunale per i Minorenni, circa l'attività svolta e si renderà disponibile a una valutazione congiunta del servizio e a concordare una

rimodulazione delle attività ogniqualvolta ne emerga l'esigenza.

Articolo 5 –Durata e oneri

1. Il presente protocollo ha durata biennale a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Ogni anno verrà realizzata una valutazione congiunta sullo stato di attuazione degli impegni assunti.
3. La sottoscrizione del presente protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Articolo 6 - MOG 231, Policy e Codice Etico

1. Save the Children, nello svolgimento delle sue attività, interne ed esterne, si riferisce ai principi contenuti nella "Policy sulla Tutela di Bambini, Bambine e Adolescenti e Codice di Condotta" (di seguito anche "CSP Policy") e nella "Protection against sexual exploitation, abuse, harassment Policy" (di seguito anche "PSEAH Policy"), pubblicate sul sito istituzionale della stessa (www.savethechildren.it/policies) e costituenti parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, anche se non materialmente allegate. Con la sottoscrizione del presente protocollo, le Parti dichiarano di aver preso visione, di essere a conoscenza e di rispettare, nell'esecuzione del Protocollo e dei futuri accordi attuativi, il contenuto della CSP Policy e PSEAH Policy adottate da Save the Children.
2. Save the Children inoltre, nello svolgimento delle sue attività, interne ed esterne, si riferisce ai principi contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") e nel codice etico e di comportamento (il "Codice Etico"), adottati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, disponibili sul sito istituzionale della stessa (<https://www.savethechildren.it/codice-etico-e-modello-231>), in cui sono enunciati i principi etici ai quali si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che - a qualsiasi titolo - collaborano con essa nel perseguimento dei suoi obiettivi.

Articolo 7 – Confidenzialità e protezione dei dati personali

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente protocollo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga

- un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente protocollo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente protocollo.
 3. I dati qui riportati e/o eventualmente scambiati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, sono trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente protocollo, nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.L.gs. n. 101/2018 e successive modifiche e integrazioni, e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).



Articolo 8 – Modifiche

1. Eventuali modifiche e/o integrazioni del presente Protocollo d'Intesa dovranno essere redatte in forma scritta e controfirmate dalle Parti.

Catania, 21/04/2022

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania

(Dott. Roberto Di Bella)

Save the Children Italia ONLUS

(Dott.ssa Raffaella Milano)